



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2012, proposto da:

Virginio Mazzocco, Gaspare Mazzocco, Caterina Scalco, Antonella Rozzanigo, rappresentati e difesi dall'avv. Livio Danni Lago, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 c.p.a.;

contro

Comune di Bressanvido, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;

nei confronti di

Claudio Roitero, Matteo Roitero, Manuela Lucchini, rappresentati e difesi dall'avv. Gianmartino Fontana, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di archiviazione del procedimento amministrativo, avviato con comunicazione in data 18.4.2012, "volto alla determinazione della eventuale violazione dei termini di cui all'art. 15, comma 2°, del d.p.r. 6.6.2001, n. 380, relativamente alla esecuzione delle opere di cui al permesso di costruire n. 10/p17 rilasciato in data 23.3.2011 per l'ampliamento di un fabbricato residenziale con ricavo di due nuovi unità ai sensi della l.r. 14/2009", provvedimento recante prot. n. 2563 in data 14.5.2012, a firma del dott. Abbate, in qualità di responsabile dell'area tecnica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bressanvido e di Claudio Roitero e di Matteo Roitero e di Manuela Lucchini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che gli odierni ricorrenti, in qualità di presentatori dell'esposto da cui ha preso avvio l'attività di controllo da parte dell'amministrazione, non assumono la qualifica di contro interessati, per cui il Comune, all'esito dei controlli effettuati, non era tenuto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90;

che a tale riguardo vanno richiamate e ribadite le considerazioni espresse in fattispecie analoga da questo Tribunale nella sentenza n. 3350/2008, citata da controparte;

ritenuto, altresì, per le medesime considerazioni, che l'interesse dei soggetti che hanno formulato l'esposto, risulta soddisfatto dall'avvio dei controlli effettuati dall'amministrazione, essendo rimessa alla valutazione della stessa, all'esito degli accertamenti operati, l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di costruire;

ritenuto al riguardo che all'esito delle rilevazioni effettuate, anche in considerazione dei chiarimenti acquisiti, le valutazioni espresse dall'amministrazione circa l'entità dei lavori intrapresi non appaiono nella specie inadeguate o inattendibili;

ritenuto inoltre che in questa sede, attraverso l'impugnazione dell'atto di archiviazione, non possono essere riproposte, a pena di inammissibilità, le doglianze che gli stessi istanti hanno formulato avverso il permesso di costruire rilasciato ai contro interessati, doglianze esposte in occasione di precedente gravame, già definito con sentenza di questo Tribunale n. 1179/2012 ;

per detti motivi la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato va respinta.

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Le spese della fase cautelare seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte ricorrente nella misura di € 1.000,00 (Euro mille/00) a favore del Comune e di € 1.000,00 (Euro mille/00) a favore dei controinteressati, fra loro ultimi in solido, per complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)